

Codice A1816B

D.D. 11 marzo 2025, n. 470

R.D. 523/1904 - P.I. 7636 - autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica in prossimità della briglia sita a monte dell'abitato di Argentera, sul fiume Stura di Demonte in Comune di Argentera (CN) - Richiedente: Comune di Argentera



ATTO DD 470/A1816B/2025

DEL 11/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7636 - autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica in prossimità della briglia sita a monte dell'abitato di Argentera, sul fiume Stura di Demonte in Comune di Argentera (CN) - Richiedente: Comune di Argentera

Premesso che:

- in data 28/01/2025, con nota assunta al prot. n. 3652/A1816B, il Comune di Argentera ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di manutenzione idraulica in prossimità della briglia sita a monte dell'abitato di Argentera, sul fiume Stura di Demonte, in Comune di Argentera (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, con nota prot. n. 4166/A1816B del 31/01/2025 ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 e richiesto delle integrazioni/specificazioni progettuali;

- il richiedente ha prodotto quanto richiesto con le note assunte al prot. n. 6895/A1816B del 17/02/2025 e al prot. n. 9030/A1816B del 03/03/2025;

- la documentazione tecnica rilevante ai fini dell'autorizzazione idraulica risulta costituita dagli elaborati progettuali firmati dall'arch. Martina Genovese, iscritta all'Ordine Architetti PPC di Torino (file: *1_TAVOLA TECNICA.pdf.p7m*; *2_RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m*; *Documentazione fotografica.pdf.p7m*) in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, a monte della briglia, realizzata in prossimità dell'abitato di Argentera, sul fiume Stura di Demonte, e consistenti in:

- realizzazione di un tratto di scogliera in massi di cava, di lunghezza 10,0 m, sulla sponda idrografica sinistra;
- movimentazione del materiale litoide presente in alveo con imbottimenti a tergo della scogliera e delle sponde per migliorare il deflusso delle acque (volume movimentato 600 mc circa);

- taglio delle piante presenti nell'alveo attivo;

Tali interventi verranno realizzati in corrispondenza dei lotti di terreno censiti al C.T. del Comune di Argentera, al F. 9, mappale 321 e F. 10, mappale 96.

Preso atto che il progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di Argentera con Deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 30/04/2024.

Considerato che è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi ed in seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento manutentivo in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Stura di Demonte.

Dato atto che per l'intervento di manutenzione in oggetto, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento regionale n. 10/R/2022;
- L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Argentera a realizzare l'intervento di manutenzione idraulica a monte della briglia posta a monte dell'abitato di Argentera, nel Comune di Argentera (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- b. i lavori di taglio vegetazione in alveo attivo dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
 - l'intervento di manutenzione con operazioni di taglio dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;

- si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- c. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti ulteriori prescrizioni tecniche:
 - in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione della difesa spondale dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
 - l'opera di difesa dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
 - la quota sommitale dell'opera di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
 - l'opera di difesa dovrà essere realizzata utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
- d. il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- e. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- f. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- g. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- h. durante la costruzione dell'opera e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- j. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovrà essere opportunamente raccordata la scogliera con il pendio retrostante tramite un'opportuna rivegetazione;
- k. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- l. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre) a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi.

- La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- m. il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
 - n. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - o. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
 - p. il Settore Tecnico regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - r. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore:
geol. M. Grazia Gallo

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori